



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato con delega all’editoria del decreto del 2 ottobre 2023, concernente l’organizzazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con cui il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “*Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111*”;

VISTO l’articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che stabilisce che “*Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute*”;

VISTO il medesimo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che stabilisce altresì che “*La commissione governativa, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduta dal capo del predetto Dipartimento ed è composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione e del merito, dell’interno, dell’economia e delle finanze e per lo sport e i giovani.*”;

VISTA la nota prot. n. 5011 del 18 settembre 2025 con la quale il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte di comunicare il nominativo del proprio rappresentante al fine di nominare i componenti della citata Commissione governativa;

VISTI i riscontri forniti dalle Amministrazioni coinvolte con i quali sono stati individuati i componenti della Commissione governativa;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione della Commissione governativa (di seguito Commissione) finalizzata ad individuare annualmente i temi di campagne informative ovvero di iniziative di comunicazione responsabile di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41;

DECRETA

1. Per le finalità indicate nelle premesse, è costituita la Commissione finalizzata ad individuare annualmente, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute, i temi di campagne informative ovvero di iniziative di comunicazione responsabile nell'ambito dei quali il concessionario, di cui al citato articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, è tenuto ad investire una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno.
2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:
 - Cons. Luigi Fiorentino, Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con funzioni di Presidente della Commissione;
 - Cons. Italo Volpe, Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - Dott. Carlo Monti, Capo della Segreteria tecnica del Ministro della salute;
 - Dott. Giuseppe Pierro, Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;
 - Dott. Antonio Natali, Direttore generale dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito;
 - Dott. Giovanni Borrelli, viceprefetto assegnato all'Ufficio relazioni con la Stampa e Comunicazione istituzionale del Ministero dell'interno.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico rivestito presso l'Amministrazione di appartenenza o di rinuncia del componente, l'Amministrazione rappresentata è tenuta a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro quindici giorni dalla vacanza, il nominativo del nuovo rappresentante per l'adozione del provvedimento di sostituzione del Sottosegretario di Stato.
4. La Commissione, in coerenza con le finalità di tutela e protezione del giocatore e di prevenzione del gioco patologico di cui al Titolo III del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, adotta ogni anno un Documento Programmatico, con il quale sono individuati i temi delle campagne informative ovvero delle iniziative di comunicazione responsabile. Tale individuazione avviene previo parere dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, costituito presso il Ministero della salute.
5. Al fine di redigere il Documento Programmatico, la Commissione potrà elaborare documenti preparatori interni, linee guida o indirizzi provvisori volti a circoscrivere gli ambiti tematici.
6. Il Documento Programmatico, una volta adottato, è trasmesso al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la comunicazione tempestiva ai concessionari, per l'adempimento dell'obbligo di investimento annuale.
7. La Commissione opera in piena autonomia di giudizio e, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale del supporto tecnico e amministrativo fornito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria

della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il quale la Commissione stessa è incardinata. Il Capo del Dipartimento, in qualità di Presidente della Commissione, nomina il Segretario verbalizzante, scegliendolo tra il personale del Dipartimento medesimo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno o, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno due membri. Le sedute possono essere svolte sia in presenza che mediante modalità telematiche, in base alle esigenze organizzative e nel rispetto delle normative vigenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Per conseguire l'obiettivo di tutelare e proteggere il giocatore e prevenire il gioco patologico, la Commissione può inoltre richiedere dati, informazioni e analisi alle Amministrazioni rappresentate e può disporre l'audizione di soggetti esterni, inclusi esperti, rappresentanti di enti, associazioni di settore, o concessionari, per acquisire elementi utili all'elaborazione dei temi.
10. Ai componenti della Commissione e ai soggetti auditi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
11. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata triennale. Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di funzionamento degli organi collegiali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 4 dicembre 2025

Sen. Alberto Barachini